

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 483

Anno: 2003

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 05/11/2003

REPUBBLICA ITALIANA **sent. 483/2003**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai signori magistrati :

Dott. Silvio AULISI	Presidente
Dott. Giorgio CAPONE	Consigliere
Dott. Enzo ROTOLO	Consigliere
Dott. Amedeo ROZERA	Consigliere Rel.
Dott. Salvatore NICOLELLA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n.17089 del registro di segreteria proposto da C. G. avverso la sentenza n.949 del 5 giugno 2002 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Campania;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 31 ottobre 2003, con l'assistenza del Segretario Lucia Bianco, il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera e l'Avv. Lucio Moscarini per delega degli avv.ti Aniello Mele e Massimo Pagano; non costituita l'Amministrazione.

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso proposto da C. G., già Vice Ispettore della Polizia di Stato, avverso il provvedimento con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "esiti di laringectomia totale" .

Avverso la sentenza ha proposto appello, con il patrocinio degli Avv.ti Aniello Mele e Massimo Pagano, il C. G. eccependo l'insufficiente e contraddittoria motivazione posta a base della decisione e contestando, in particolare, l'acritica accettazione, da parte del primo giudice, delle risultanze emerse dalla perizia del consulente tecnico di ufficio, le quali non avrebbero tenuto conto della specifiche circostanze di fatto nel cui ambito si era svolta la sua attività ed eccependo, altresì, la propria mancata partecipazione alle operazioni peritali da parte dell'U.M.L.: l'atto d'appello conclude, quindi, in via principale per la riforma della sentenza impugnata con riconoscimento delle pretese avanzate dal ricorrente in primo grado e, in subordine, per il rinnovo della C:T:U.-

L'Amministrazione non risulta costituita.

All'odierna pubblica udienza l'Avv. Moscarini, per delega, ha concluso riportandosi all'atto d'appello.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere respinto.

L' appellante, per superare la preclusione derivante dal principio della non deducibilità in appello di questioni di fatto (art. 1, co. V, D.L. 453/1993 quale riformulato dall'art. 1 D.L. 543/1996 convertito in l. 639/1996) prospetta l'asserito vizio della sentenza di primo grado come questione di diritto, nella considerazione che la presunta anomalia riguarderebbe la motivazione della medesima .

. Sul punto, è appena il caso di richiamare il definitivo indirizzo assunto dalla Sezioni Riunite le quali, con sentenza n.10/QM/2000, hanno stabilito che le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica, aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate a questioni di fatto e possono essere introdotte in appello solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione soltanto apparente, basata, cioè, su argomentazioni inidonee a rivelare la "ratio decidendi" seguita dal giudice ovvero fra loro logicamente inconciliabili.

Orbene, nella specie, la sentenza impugnata appare immune dai richiamati vizi della motivazione: infatti, il primo giudice ha esternato, in termini ampiamente esaustivi, l'iter argomentativo posto a fondamento della pronuncia resa, articolandolo sul puntuale richiamo all'ampio parere reso dall'UML in data 23 aprile 2001 che, confermando i precedenti pareri resi dal CML e dallo stesso UML, aveva escluso qualsiasi ipotesi di nesso eziologico fra le infermità addotte ed il servizio prestato. Sul punto, ricorda, infatti, il Collegio che è del tutto legittima la motivazione *per relationem* quando, come nella specie, il parere prescelto è completo ed esaustivo, adeguatamente motivato e pertanto suscettibile di rendere oggettivamente ostensivo il processo logico seguito dal consulente, mutuato poi dal giudice per pervenire alle sue conclusioni finali (in tal senso, nel contesto di un indirizzo consolidato, Sez.III[^] n. 104/2002).

Tanto basta, quindi, a ritenere soddisfatte le condizioni, esattamente e puntualmente individuate dalle Sezioni Riunite, richieste per escludere gli asseriti (da parte appellante) profili patologici della motivazione.

Quanto sopra, a prescindere, comunque, dalla considerazione che l'obbligo della motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso (Cass, civ, sez. II[^] 24 febbraio 1994 n. 2114) non essendo, il giudice, tenuto a prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e tutte le argomentazioni delle parti (Cass. Civ. 14 giugno 1992 n. 6752) e che i vizi che legittimano il sindacato del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso dalle parti.

Diversamente argomentando, ove, cioè, si ritenesse estensibile il sindacato del giudice d'appello anche ad una diversa valutazione, rispetto a quella svolta dal primo giudice, degli elementi probatori assunti a fondamento della decisione, si verrebbe sostanzialmente a violare il dettato della richiamata norma che preclude in sede di gravame la conoscibilità delle questioni di fatto: in tal modo, queste verrebbero portate surrettiziamente alla cognizione del giudice d'appello, rendendo, in definitiva, inapplicabile ed inefficace il menzionato principio delimitativo delle sue competenze.

Detto principio, peraltro, ha trovato un recente ed autorevole conforto nell'ordinanza n. 84/2003 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità della norma che limita la giurisdizione della Corte dei conti in appello nella materia pensionistica alle

sole questioni di diritto: ed invero, secondo il giudice delle leggi, tale limitazione non si risolve in alcuna incongruenza, in quanto i giudizi pensionistici, a meno che non si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM cit.), non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione: Essi, infatti, precisa la Corte Costituzionale, si configurano, in prime cure, come riesame di un complesso procedimento amministrativo improntato ai principi della trasparenza e del contraddittorio e riguardano essenzialmente il problema dell'insorgenza del diritto, verificabile con la piena garanzia dell'impiego di tutti i mezzi istruttori per la "ricerca della verità".

Alla luce delle predette argomentazioni l'appello va quindi respinto.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M

La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da C. G. avverso la sentenza in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2003.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
F.to Amedeo Rozera	F.to Silvio Aulisi

Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 5 novembre 2003

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRIGENTE

F.to D.ssa Rossana Bernardini